

	STATUTO	Allegato "A"
	Art. 1) Sede	Raccolta n. 21.556
	E' costituita un ente denominato "ASSOCIAZIONE PICCOLO GREG-	
	GE ODV - ENTE DEL TERZO SETTORE"	
	L'Associazione ha sede nel Comune di Andria.	
	Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali	
	2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale a se-	
	vizio della vita, nell'ambito della relazione di aiuto alla	
	persona umana, nella prevenzione e tutela della salute pub-	
	blica, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di	
	interesse generale:	
	- la gestione di villaggi, luoghi di condivisione di fami-	
	glie, case famiglia e altre realtà di accoglienza e condivi-	
	sione;	
	- la gestione di centri diurni e residenziali;	
	- la condivisione diretta;	
	- la gestione di centri di aggregazione e di attività labora-	
	toriali;	
	- la gestione di case di accoglienza per minori, per adole-	
	scenti, per madri e madri con bambini nonché per anziani;	
	- la gestione di realtà di accoglienza per persone senza fis-	
	sa dimora;	
	- la gestione di realtà di sostegno e accoglienza per nuclei	
	familiari in stato di necessità socio-educativa e/o economi-	

	ca;	
	- la gestione di unità di strada per incontrare e sostenere	
	persone in stato di bisogno ed escluse;	
	- la gestione di poliambulatori del gratuito, di realtà di	
	condivisione in cui la professione è messa a servizio dei	
	più poveri;	
	- la gestione di case di preghiera e di fraternità;	
	- la formazione di famiglie orientate all'affido e all'ado-	
	zione di minori;	
	- la gestione di centri di formazione culturale e professio-	
	nale;	
	- lo svolgimento di campi estivi per bambini, giovani, fami-	
	glie;	
	- il sostegno agli anziani;	
	- la gestione di centri di ascolto;	
	- l'educazione e l'istruzione, tra cui l'istituzione di scuo-	
	le parentali.	
	- il sostegno e la formazione alla vita di coppia, all'isti-	
	tuzione matrimoniale e alla genitorialità;	
	- la formazione professionale e lo svolgimento di attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	- lo svolgimento di interventi di tutela e valorizzazione	
	del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decre-	
	to Legislativo 22/01/2004 n. 42, e successive modificazioni;	
	- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività	

	culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in-	
	cluso lo svolgimento di attività, editoriali, di sviluppo e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato,	
	della formazione integrale della persona umana e delle atti-	
	vità di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs.	
	117/2017;	
	- la promozione della cultura della legalità, di stili di vi-	
	ta improntati alla fraternità e alla solidarietà, alla rimo-	
	zione delle cause di povertà;	
	- al sostegno della maternità e, in generale, alla cultura	
	della vita dal concepimento alla morte;	
	- la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di be-	
	ni confiscati alla criminalità organizzata;	
	- la promozione di tutte quelle iniziative che possono educa-	
	re la cittadinanza a comportamenti virtuosi;	
	- la promozione della cultura della corretta produzione e la	
	commercializzazione di derrate alimentari;	
	- la promozione di studi ed analisi dei dati della qualità	
	dell'ambiente per la riduzione degli inquinanti, con la pro-	
	posta di soluzioni ed interventi che consentano il migliora-	
	mento della qualità della vita;	
	- la promozione di tutte le azioni finalizzate all'approfon-	
	dimento di temi specifici inerenti alle attività suindicate;	
	- l'organizzazione di attività di volontariato e sostegno	
	della persona in difficoltà presso gli Istituti di pena de-	

	tentiva e le strutture per le misure alternative alla deten-	
	zione;	
	- l'accoglienza ed il sostegno di coloro che sono nel biso-	
	gno materiale mediante diverse forme di solidarietà erogate	
	secondo le possibilità dell'Associazione e le necessità dei	
	singoli;	
	- l'interlocuzione con le Istituzioni a tutti i livelli, con	
	proposte, eventi e qualsivoglia attività di sensibilizzazio-	
	ne alle attività sopra indicate;	
	- l'intervento, diretto o tramite i propri referenti, presso	
	le Istituzioni, attraverso iniziative che abbiano ad oggetto	
	le attività dell'associazione.	
	2.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma	
	di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, avvalendo-	
	si prevalentemente dell'attività dei volontari e/o degli as-	
	sociati e degli Enti associati.	
	2.3 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle	
	di interesse generale; l'individuazione specifica di tali at-	
	tività è affidata al Consiglio direttivo. Tali attività di-	
	verse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a	
	quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti	
	previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e relativi de-	
	creti attuativi.	
	2.4 L'Associazione può, infine, raccogliere fondi allo scopo	
	di finanziare la propria attività istituzionale, anche attra-	

	verso lasciti, donazioni o contributi a fondo perduto. Tale	
	ultima attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.	
	03/07/2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.	
	Art. 3) Associati	
	Il termine associati indica le persone, gli Enti e i soggetti di diritto collettivi, comprese le Associazioni che, condividendo i principi del presente statuto, collaborano attivamente al perseguimento degli scopi istituzionali e all'esercizio delle attività che ne costituiscono l'esplicazione.	
	Sono associati i soggetti (Enti, Associazioni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e gli altri Enti e soggetti di diritto collettivi e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti attuativi emanandi e dalle deliberazioni associative, ed in particolare, dell'obbligo di	

	contribuire alle necessità economiche dell'Associazione me-	
	diante il pagamento della quota associativa fissata annual-	
	mente dall'Organo Amministrativo.	
	Le quote associative sono versate entro il 31 gennaio di cia-	
	scun anno ed il loro importo può essere modificato con deli-	
	bera del Consiglio Direttivo.	
	La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibi-	
	le. Gli aderenti si impegnano alla partecipazione attiva al-	
	le iniziative dell'associazione e ad operare per la tutela	
	ed il rafforzamento dell'immagine della stessa, con l'obiet-	
	tivo di perseguire l'unità dell'organizzazione ai più ampi	
	livelli possibili ferma restando la legittima espressione di	
	posizioni di minoranza o di maggioranza, da manifestarsi at-	
	traverso i normali canali dell'associazione.	
	La qualifica di associato, dà diritto di presenziare alle at-	
	tività promosse dall'associazione, di partecipare ed interve-	
	nire in assemblea, a votare in assemblea purché l'associato	
	sia tale da almeno 3 (tre) mesi e tale qualifica risulti dal	
	Libro degli associati.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri	
	dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali	
	dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)	
	facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che ne consen-	
	tirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con	
	facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.	

	Possono, altresì, essere riconosciuti in qualità di sosteni-	
	tori tutti gli Enti e/o le persone fisiche che, condividendo-	
	ne gli ideali, danno un loro contributo economico libero e	
	volontario al sodalizio. I sostenitori non hanno diritto di	
	voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma	
	hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che	
	vengono, di volta in volta, intraprese dall'associazione.	
	Art. 4 Ammissione degli Associati	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa doman-	
	da scritta all'Organo Amministrativo mediante istanza che	
	contenga, oltre alle proprie generalità o l'indicazione del-	
	la denominazione, sede sociale, codice fiscale/partita IVA,	
	generalità del legale rappresentante, anche un'esplicita ade-	
	sione al presente Statuto, ed agli eventuali regolamenti e	
	l'obbligo di attenersi alle deliberazioni legalmente adotta-	
	te dagli organi associativi.	
	Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibe-	
	ra motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esi-	
	to all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli	
	associati.	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto del-	
	la domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che	
	sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella pri-	
	ma adunanza successiva.	
	Art. 5) Recesso ed esclusione	

	La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'asso-	
	ciato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavvi-	
	so mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica	
	Certificata) o altra modalità che assicuri la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	
	Il recesso ha effetto decorso il termine congruo dalla comu-	
	nicazione, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare	
	la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deli-	
	berazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto	
	alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.	
	L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri dove-	
	ri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente ina-	
	dempiente rispetto alle obbligazioni proprie o abbia perduto	
	i requisiti di ammissione può essere escluso con deliberazio-	
	ne motivata dell'Organo Amministrativo.	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclu-	
	sione l'associato può essere riammesso.	
	Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla	
	ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.	
	Art. 6) Organi dell'Associazione	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Diretti-	
	vo;	

	c) il Presidente.	
	Sono organi dell'associazione anche l'Organo di Controllo e	
	il Revisore legale dei conti ove la nomina, sia deliberata	
	dall'Assemblea degli associati, pur in assenza di un obbligo	
	in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.Lgs.	
	03/07/2017 n. 117.	
	Art. 7) Assemblea degli Associati	
	A) Funzioni	
	L'assemblea degli associati ha le seguenti competenze:	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
	dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti; i	
	primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nel-	
	l'atto costitutivo;	
	- approva il bilancio di esercizio e <i>il bilancio sociale ove</i>	
	<i>si renda necessario per legge;</i>	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro con-	
	fronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto;	
	- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo,	
	la cui adozione sia ritenuta necessaria o, semplicemen-	
	te, opportuna per l'organizzazione dell'associazione;	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	e la scissione dell'Associazione;	

	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge,	
	dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua	
	competenza.	
	B) Convocazione	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso	
	la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta	
	all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio	
	e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	
	cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia	
	fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati	
	aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indica-	
	zione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'e-	
	ventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle mate-	
	rie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di stru-	
	mento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indi-	
	rizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato	
	nella domanda di ammissione o successivamente variato median-	
	te comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associa-	
	zione.	

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel relativo libro. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che il soggetto collettivo associato abbia, a sua volta, non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo segreto nell'elezione del Consiglio di Amministrazione e nell'approvazione del bilancio, mentre il voto può essere palese per altre deliberazioni, a scelta dell'assemblea degli associati.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel

	libro verbali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori	
	al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione	
	e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero esercizio	
	dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assem-	
	blea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di	
	esperti, di persone non associate al fine di consentire ai	
	presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio	
	del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso	
	di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indica-	
	ti nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea	
	possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia	
	in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti	
	condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	

	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-	
	zante.	
	E) Maggioranze	
	L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di alme-	
	no la metà più uno degli associati aventi diritto di voto,	
	in proprio o per delega, e delibera a maggioranza dei voti e-	
	spressi dai presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti,	
	qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto	
	occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associa-	
	ti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Asso-	
	ciatione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto fa-	
	vorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i	
	componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Art. 8) Consiglio Direttivo	
	A) Funzioni	
	È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'As-	
	sociazione.	
	È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e	

	straordinaria dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	- convocare l'Assemblea degli associati;	
	- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;	
	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilan-	
	cio sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamen-	
	to dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale	
	riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquista-	
	re o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinun-	
	ciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego	
	dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari	
	dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credi-	
	to, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pub-	
	blica Amministrazione;	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quo-	
	te di ingresso;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, ga-	
	re, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denomi-	
	nate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Tem-	
	poranee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),	
	Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità si-	

	mili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.	
	B) Composizione	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza formativa;	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o conflig-	

	genti con quelli propri dell'associazione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si cessa	
	per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte,	
	sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.	
	È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi	
	alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, in as-	
	senza di giustificato motivo.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,	
	il Vicepresidente, il Tesoriere.	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più	
	consiglieri viene convocata l'Assemblea per il reintegro; i	
	consiglieri così nominati restano in carica sino alla scaden-	
	za naturale dell'organo amministrativo.	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle	
	spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	C) Funzionamento	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da ef-	
	fettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del gior-	
	no, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle mate-	
	rie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunica-	
	zione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ri-	
	cezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi dirit-	
	to almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di	
	indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso	

	di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter-	
	venire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Con-	
	trollo, qualora nominato ed all'ordine del giorno vi siano	
	argomenti di competenza dello stesso organo.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in	
	assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti	
	i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di	
	Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componen-	
	ti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con moda-	
	lità non contestuali, ossia in audio o video conferenza	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta	

	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-	
	zante.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal	
	Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verba-	
	li del Consiglio.	
	D) Doveri dell'ufficio	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipa-	
	re all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere	
	che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni con-	
	secutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere atti-	
	vità o dall'assumere incarichi che per loro natura siano in-	
	compatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza	
	con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno	
	all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'a-	
	gire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono	
	tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare	
	il diritto di voto.	
	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti	
	dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli as-	
	sociati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393,	
	2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del	
	codice civile (conflitto di interessi).	

	Art. 9) Presidente dell'Associazione	
	Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a	
	tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.	
	Egli:	
	- presiede ogni riunione degli organi dell'associazione e si	
	impegna nel garantire il sostegno necessario ad ogni associa-	
	to, affinché questi rispetti gli impegni riguardanti la pro-	
	pria appartenenza all'Associazione.	
	- esercita il servizio dell'autorità e della conferma in fun-	
	zione della crescita personale e dell'Associazione tutta.	
	Il Presidente è eletto dall'assemblea degli associati e dura	
	in carica per tre anni così come il consiglio direttivo.	
	Egli ha, a titolo esemplificativo e non tassativo, i seguen-	
	ti compiti e poteri:	
	a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;	
	b) convocare l'Assemblea dei Soci;	
	c) sottoscrivere gli atti amministrativi dell'Associazione;	
	d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, proce-	
	dere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, con un	
	massimo di diecimila euro al mese;	
	e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passi-	
	ve riguardanti l'Associazione.	
	In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono	
	esercitate dal Vice Presidente.	
	In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare	

	entro 30 (trenta) giorni l'assemblea per le formalità del ca-	
	so.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente,	
	interviene il Vice-presidente; il Presidente, altresì, può	
	delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura	
	speciale per il compimento di atti determinati.	
	Art. 10) Organo di Controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocra-	
	tico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede	
	di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatez-	
	za dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inol-	
	tre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31	
	co.1 del d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.	
	L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio del-	
	l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni	
	di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (at-	
	tività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo	

	di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D. Lgs.	
	117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessa-	
	rio, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui	
	all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a parte-	
	cipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio	
	Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.	
	B) Composizione	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre mem-	
	bri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali	
	deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con	
	quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che	
	la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o in-	
	fra-triennale.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposi-	
	zioni dell'art. 2399 cod. civ.	
	La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompa-	

		tibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.	
		Art. 11 Revisione legale dei conti	
		Nei casi previsti dalla Legge (art. 31 del D.Lgs. 03/07/2017	
		n. 117) o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina	
		un revisore legale dei conti o una società di revisione i-	
		scritti nell'apposito registro.	
		La revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assem-	
		blea all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi compo-	
		menti devono essere scelti fra revisori legali iscritti	
		nell'apposito registro.	
		Art. 12 Patrimonio dell'Associazione	
		A) Composizione	
		Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei rapporti giu-	
		ridici attivi e passivi, dei beni, mobili, immobili e di	
		qualsiasi natura in proprietà o in titolarità dell'Ente, pro-	
		venienti da contributi degli associati e dalle quote associa-	
		tive, dai redditi derivanti dalle attività e dalle rendite	
		patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, di	
		Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di <i>fund</i>	
		<i>raising</i> , da donazioni, eredità e lasciti e da eccedenze di	
		bilancio.	
		B) Funzione	
		Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività i-	
		stituzionale così come definita dall'Articolo 2 del presente	
		Statuto.	

	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata	
	la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestio-	
	ne, fondi e riserve comunque denominate a favore di associa-	
	ti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri compo-	
	nenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o	
	cessazione individuale del rapporto associativo.	
	<i>Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di u-</i>	
	<i>tili le seguenti attività:</i>	
	<i>- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque</i>	
	<i>rivesta cariche sociali, di compensi individuali non propor-</i>	
	<i>zionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e</i>	
	<i>alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli</i>	
	<i>previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori</i>	
	<i>e condizioni;</i>	
	<i>- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di</i>	
	<i>retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-</i>	
	<i>spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai</i>	
	<i>contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze at-</i>	
	<i>tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai</i>	
	<i>fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;</i>	
	<i>- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza</i>	
	<i>valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore</i>	
	<i>normale;</i>	
	<i>- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-</i>	
	<i>zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati</i>	

	<i>o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammi-</i>	
	<i>nistrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo o-</i>	
	<i>perino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti</i>	
	<i>che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizza-</i>	
	<i>zione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affi-</i>	
	<i>ni entro il secondo grado, nonché alle società da questi di-</i>	
	<i>rettamente o indirettamente controllate o collegate, esclusi-</i>	
	<i>vamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessio-</i>	
	<i>ni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività</i>	
	<i>di interesse generale;</i>	
	<i>- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli</i>	
	<i>intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,</i>	
	<i>in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quat-</i>	
	<i>tro punti al tasso annuo di riferimento.</i>	
	C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare	
	Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo	
	di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati	
	ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti desti-	
	nati ad uno specifico affare.	
	Art. 13) Bilancio	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Con-	
	siglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associa-	
	ti per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei	

	modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendi-	
	conto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri	
	dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione	
	che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento e-	
	conomico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimen-	
	to delle finalità istituzionali, nonché il carattere seconda-	
	rio e strumentale delle attività diverse da quelle istituzio-	
	nali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazio-	
	ni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o	
	dal Revisore.	
	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assem-	
	blea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore a cura del Consiglio Direttivo.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo de-	
	ve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità	
	previste dalla Legge.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve es-	
	sere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'As-	
	sociazione o nel sito internet della rete associativa di ap-	
	partenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o	
	corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Diretti-	
	vo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli asso-	
	ciati.	
	Art.14 Scioglimento e Devoluzione	

	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è	
	devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con de-	
	libera del Comitato Direttivo su conforme parere del compe-	
	tente Ufficio del Registro del Terzo settore.	
	Art. 15 Norma finale	
	<i>Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferi-</i>	
	<i>mento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con</i>	
	<i>particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017</i>	
	<i>ed alle leggi speciali in materia.</i>	
	<i>Andria, lì 10 MARZO 2025</i>	
	<i>F.to: MARIA PERTUSO;</i>	
	<i>F.to: BISCEGLIE VALERIA;</i>	
	<i>F.to: LORUSSO FRANCESCO;</i>	
	<i>F.to: VINCENZA GUGLIELMI;</i>	
	<i>F.to: LOREDANA SAMMARELLI;</i>	
	<i>F.to: LUCIA CAPOGNA;</i>	
	<i>F.to: SAVERIO LORUSSO;</i>	
	<i>F.to: GIORGIO FRANCESCO;</i>	
	<i>F.to: ANTONELLA ANDREA STECCARI;</i>	
	<i>F.to: FRNCESCA PIZZOLORUSSO;</i>	
	<i>F.to: STEFANIA MAFFIONE;</i>	
	<i>F.to: LORUSSO WALTER;</i>	
	<i>F.to: ANTONIO DI SCHIENA;</i>	
	<i>F.to: VINCENZA MARRONE;</i>	
	<i>F.to: BICEMARIA CHIAPPERINO;</i>	

F.to: ANTONELLA CIVITA;

F.to: SARA FATTIBENE;

F.to: SABINO ZINNI NOTAIO

- SEGUE SIGILLO -